

Piano di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

PARTE 2 – NORME DI ATTUAZIONE

Approvato con delibera del C.C. n.149 del 18/12/2008



Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Contenuto e validità del Piano dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Articolo 2 – Obiettivi.

Articolo 3 – Attività disciplinate.

Articolo 4 – Definizioni.

Articolo 5 – Procedure di adozione del Piano.

TITOLO II – TERRITORIO

Articolo 6 – Zone.

TITOLO III – GRIGLIA DI COMPATIBILITA’

Articolo 7 – Griglia di compatibilità.

Articolo 8 – Localizzazioni.

Articolo 9 – Grandi centri commerciali

Articolo 10 – Deroghe generali.

TITOLO IV – LO SVILUPPO DELLA RETE

Articolo 11 – Autorizzazione amministrativa.

Articolo 12 – Nuove aperture.

Articolo 13 – Procedura per la presentazione della domande di autorizzazione.

Articolo 14 – Esame della domanda di autorizzazione.

Articolo 15 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.

Articolo 16 – Trasferimenti di sede.

Articolo 17 – Cambio di titolarità.

Articolo 18 – Decadenza dell’autorizzazione.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Contenuto e validità del Piano dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

1.1 Le presenti “Norme di attuazione” e la “Relazione Illustrativa” costituiscono il “Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi” del Comune di Collegno.

1.2 Il presente provvedimento disciplina:

- a) il rilascio delle autorizzazioni
- b) le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) le procedure istruttorie relative;
- d) le modalità di attivazione delle attività di vendita;
- e) le modalità di diritto di accesso al procedimento.

1.3 L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici è regolamentato oltre che dalle norme del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170 e del presente Piano anche dai regolamenti comunali di polizia urbana e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

1.4 La **validità temporale** del piano è fissata dalla data di approvazione consiliare fino a nuova revisione,

Articolo 2 – Obiettivi.

2.1 Il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, trae fondamento giuridico ed è adottato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170.

2.2 Gli obiettivi generali della pianificazione si possono così schematizzare:

- a) raggiungere un'articolazione della rete di distribuzione omogenea nel territorio, attraverso un'esatta individuazione definita localizzazione degli spazi di pertinenza, per renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza nel rispetto delle diverse realtà urbanistiche e sociali esistenti,
- b) prevedere in questo modo un riordino, ma anche un incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa,
- c) costruire le regole più adatte per rendere agevole l'accesso (viabilità di scorrimento, posteggi, soste limitate ecc.) dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale

Articolo 3 – Attività disciplinate.

3.1 Sono considerati punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica secondo il dettato dell'articolo 1 lettera a) del D.L.vo 170/2001, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

3.2 Sono considerati punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica secondo il dettato dell'articolo 1 lettera b) del D.L.vo 170/2001, gli esercizi che – in aggiunta ad altre merci, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 – sono autorizzati alla vendita di quotidiani oppure in alternativa alla vendita di periodici.

Articolo 4 – Definizioni.

4.1 Per “punto di vendita esclusivo” si intende l'esercizio commerciale attivato in un locale in sede fissa oppure in una struttura denominata “chiosco” previa concessione di occupazione di area pubblica, destinato alla vendita della stampa quotidiana e periodica.

4.2 Per “punto di vendita non esclusivo” si intende l'esercizio commerciale attivato all'interno del locale degli esercizi che svolgono in forma principale una delle attività previste dall'articolo 3 del D.L.vo 170/2001.

4.3 Ai fini delle presenti disposizioni per “zona” si intende una parte del territorio comunale resa omogenea dalla presenza di caratteri comuni le cui caratteristiche siano rilevabili attraverso una consolidata impostazione amministrativa e urbanistica che tenga comunque conto del centro storico, delle periferie, delle semiperiferie, delle eventuali aree di esistente o previsto sviluppo produttivo con particolare attenzione a quelle individuate negli adeguamenti del PRGC come “localizzazioni commerciali”, degli ambiti frazionali e infine delle eventuali aree rurali e montane se abitate.

4.4 Ai fini delle presenti disposizioni per “localizzazione” si intende l'ambito viario ottimale individuato all'interno di ogni singola zona con la funzione di luogo idoneo per l'attivazione di punti vendita esclusivi, in grado di favorire una presenza qualificata al servizio di prossimità, migliorando la produttività del sistema e del servizio reso ai consumatori.

Articolo 5 – Procedure di adozione del Piano.

5.1 Per l'adozione del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica deve essere rispettata la seguente procedura:

a) consultazione preventiva delle associazioni più rappresentative a livello nazionale di:

- editori
- distributori
- rivenditori

b) deliberazione di Consiglio Comunale per l'adozione del Piano comprensivo di tutta la documentazione eventualmente anche grafica allegata allo stesso.

TITOLO II – TERRITORIO

Articolo 6 – Zone.

6.1 Per il lavoro di definizione del piano che consente il rilascio di autorizzazioni di punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi, il territorio della città di Collegno è – sotto il profilo della identificazione della rete e del conseguente rilascio di nuove autorizzazioni – suddiviso in 6 zone.

6.2 Le zone sono individuate secondo la consolidata suddivisione del territorio di Collegno che è quella della strutturazione in quartieri ed esattamente:

N°	Zona
1	Terra Corta Leumann
2	Santa Maria
3	Regina Margherita
4	Borgata Paradiso
5	Centro Storico Borgonuovo Oltredora
6	Savonera

6.3 La descrizione delle singole zone contenuta nella nella relazione illustrativa costituisce parte integrante delle presenti Norme di attuazione.

TITOLO III – GRIGLIA DI COMPATIBILITA'

Articolo 7 – Griglia di compatibilità.

7.1 L'attivazione di nuovi punti vendita esclusivi per la città di Collegno è consentita in modo inderogabile attraverso l'utilizzo della griglia di compatibilità: i dati locali rilevati e fissati nei diversi indicatori di livello come sopra descritti andranno inseriti – dopo opportuno aggiornamento di quelli fissati come “dinamici” secondo la seguente tabella:

N°	Parametro	Livelli di compatibilità	Tipo di parametro	Aggiornamenti
1	Livello di densità abitativa	Alto livello	Statico	No
2	Livello del numero di famiglie ottimale	Basso o medio livello	Dinamico	A ogni rilascio e a ogni chiusura
3/4	Livello di	Medio o Alto livello		

	urbanizzazione economica		Statico	No
5	Livello di vendite di quotidiani nel biennio	Medio o Alto livello	Dinamico	A ogni biennio
6	Livello di vendite di periodici nel biennio	Medio o Alto livello	Dinamico	A ogni biennio
7	Livello di accesso	Medio o Alto livello	Statico	No
8/9	Livello di presenza distributiva	Basso livello	Dinamico	A ogni rilascio e a ogni chiusura

dove:

1 – La densità della popolazione è il rapporto che intercorre tra gli abitanti e la superficie territoriale in chilometri quadrati del Comune nel suo complesso oppure per singole zone.

E' utile per fissare il valore dell'indicatore definito **livello di densità abitativa** schematizzato in riferimento alle Tabelle elaborate sull'argomento dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2 – Il numero delle famiglie è il dato numerico più recente tra quelli disponibili fornito dall'Ufficio Anagrafe del Comune complessivo o per zona.

L'indicatore rilevato sarà posto in rapporto con quello definito **livello medio di famiglie per edicole** rappresentato dal rapporto che intercorre tra il numero dei punti vendita esclusivi (edicole esclusive e promiscue) attualmente esistenti in Piemonte e il numero complessivo delle famiglie in Piemonte.

3/4 – Le caratteristiche urbanistiche e sociali sono elementi descrittivi dell'unica zona o delle diverse zone in cui è stato diviso il territorio, relativi alla qualità e alla quantità delle infrastrutture di trasporto, di parcheggio, di sosta anche temporanea e alla quantità e alla tipologia delle attività economiche presenti.

Le caratteristiche individuate si trasformano in un indicatore definito **livello di urbanizzazione economica**.

5/6 – L'entità rispettivamente delle vendite di quotidiani e di periodici nel Comune negli ultimi due anni si rileva in modo alternativo:

- a) da un dato **numerico aggregato**, relativo al numero delle copie oppure al volume d'affari in euro, riferito alle testate dei diversi quotidiani venduti nel territorio comunale nel corso degli ultimi due anni interi, antecedenti alla adozione del Piano oppure
- b) da una indicazione tendenziale dell'aumento, della stabilità o della diminuzione delle vendite.

L'indicatore definito **livello delle vendite del biennio**, è utilizzato proprio in relazione ad una valutazione tendenziale della distribuzione nel periodo.

7 – Le condizioni di accesso sono elementi descrittivi sulle infrastrutture viarie dell'unica zona o delle diverse zone e si trasformano in un indicatore definito **livello di accesso**.

8/9 – L'esistenza di altri punti vendita suddivisi tra esclusivi e non esclusivi è il dato numerico **disaggregato per tipologia**, relativo al numero dei punti vendita già attivi sul territorio comunale, utile per fissare il valore dell'indicatore definito **livello di presenza distributiva**.

7.2 I dati rilevati e fissati nei diversi indicatori di livello come sopra descritti, vanno comparati con i livelli di compatibilità individuati nella relativa colonna della griglia indicata al comma 7.1.

7.3 La comparazione rende possibile un nuovo rilascio ogni volta che siano rispettati almeno 4 parametri dei sette utilizzati. In particolare risulta sempre vincolante per il rilascio di una nuova autorizzazione la compatibilità rilevata dei parametri n° 3/4, 7 e 8/9.

Articolo 8 – Localizzazioni.

8.1 La compatibilità evidenziata dalla griglia per l'apertura di nuove edicole esclusive nella zona è completata in termini programmatici con la localizzazione ritenuta più adeguata per il nuovo impianto.

8.2 Nel caso di Collegno, il punto che definisce la localizzazione "ottimale", si integra necessariamente con la complessiva impostazione progettuale comunale ed esattamente con:

1) il progetto del PRG, quello rappresentato dalle cosiddette "catenelle" le strade che "individuano i luoghi attorno a cui restituire centralità e identità ai singoli quartieri ovvero i luoghi idonei per la localizzazione di attività commerciali, al fine di favorire una presenza qualificata al servizio di prossimità, migliorando la produttività del sistema e del servizio reso ai consumatori individuati nell'atto cui espressamente si rimanda;

2) il progetto di adeguamento del Piano regolatore ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99 (delibera di Consiglio Comunale n° 148 dell'8 novembre 2000) quello rappresentato dagli assi viari contenuti negli addensamenti e nelle localizzazioni individuati nell'atto cui espressamente si rimanda;

3) il P.I.R. del Centro storico (delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 6 giugno 2001) quello rappresentato dagli assi viari del progetto di rivitalizzazione individuati nell'atto cui espressamente si rimanda;

4) il P.I.P. (Piano degli Insediamenti Produttivi), approvato con deliberazione di giunta regionale n. 11-27660 del 28 giugno 1999.

5) il "Piano dei chioschi" limitatamente alle richieste di apertura su suolo pubblico.

8.3 Sono anche fatte salve le localizzazioni dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 170/2001.

8.4 Non è mai considerato localizzazione ottimale l'intero asse viario – fronti sinistro e destro – di Corso Francia.

Articolo 9 – Grandi centri commerciali e ambito P.I.P.

9.1 Nel periodo di vigenza del Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi qualora sia realizzato un insediamento sul territorio di Collegno e comunque solo in una localizzazione commerciale extraurbana L.3 di uno o più Grandi Centri Commerciali così come definiti dalla

Delibera di Consiglio Regionale 563-13414 del 29 ottobre 1999, potranno essere rilasciate – in deroga all'applicazione della griglia di compatibilità di cui all'articolo 7 – n° 1 autorizzazione di punto vendita esclusivo per ogni modulo di 3.000 metri quadrati di superficie di vendita.

9.2 Il o i punti vendita così autorizzati potranno posizionarsi sia all'interno della struttura del centro commerciale, sia all'esterno di questa, purché comunque all'interno della perimetrazione dell'area del P.I.P. (Piano degli Insediamenti Produttivi), approvato con deliberazione di giunta regionale n. 11-27660 del 28 giugno 1999.

Articolo 10 – Deroghe generali.

10.1 Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001 non è necessaria l'autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

TITOLO IV – LO SVILUPPO DELLA RETE

Articolo 11 – Autorizzazione amministrativa.

11.1 L'autorizzazione amministrativa è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita esclusivi.

11.2 Il trasferimento di sede e la modifica della proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte degli stessi esercizi, non sono soggetti ad autorizzazione, ma a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello.

11.3 L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di vendita di quotidiani e periodici esclusivi è rilasciata dal Responsabile del Servizio, ai sensi del Decreto Legislativo del 24 aprile

2001 n° 170, in conformità al piano e tenuto conto delle priorità stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini e in particolare della Legge 9 marzo 1964, n. 121.

11.4 L'ampliamento della superficie di vendita dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi che costituisce semplice dato informativo, deve essere comunicato in carta semplice al Responsabile del Servizio e non è subordinato ad alcuna autorizzazione.

11.5 E' data facoltà ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, in analogia a quanto già previsto per i titolari di rivendite di generi di monopolio, di effettuare la vendita di **“Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili)”** in assenza del requisito professionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, per la vendita di prodotti alimentari;

Articolo 12 – Nuove aperture.

12.1 Le nuove aperture di punti di vendita di quotidiani e periodici esclusivi, sono consentite nel rispetto della compatibilità territoriale fissata dalla griglia di cui all'articolo 7 e nell'ambito delle localizzazioni individuate all'articolo 8.

12.2 La griglia di cui all'articolo 7 costituisce riferimento procedurale necessario per l'esame di ogni singola istanza presentata durante il tempo di vigenza del Piano dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi.

12.3 Per l'apertura di un nuovo punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo non è necessario il rispetto di alcuna distanza da altri esercizi di settore.

Articolo 13 – Procedura per la presentazione della domande di autorizzazione.

13.1 Il soggetto che intenda ottenere un'autorizzazione per l'esercizio di nuovo punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo, inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo.

13.2 Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore merceologico da attivare,
- b) la zona comunale in cui si intende attivare il punto vendita,
- c) la localizzazione esatta del locale o dell'area pubblica in concessione da utilizzare,
- d) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso,
- e) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98,

13.3 La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

Articolo 14 – Esame della domanda di autorizzazione.

14.1 Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate:

Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

- A) **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio competente rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90. Le domande sono istruite secondo l'ordine progressivo dettato dalla data registrata dal protocollo. Si procede a sorteggio per stabilire l'ordine progressivo di istruzione delle domande ricevuto lo stesso giorno.
- B) **EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA** Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al successivo articolo 14 decorre dalla domanda regolare e/o completa.
- C) **VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DI ZONA E DELLA LOCALIZZAZIONE RELATIVA.** Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della compatibilità della zona individuata con le nuove aperture e la localizzazione ottimale dei locali individuati e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza di uno di tali requisiti, comunica il diniego.
- D) **VERIFICA DEI REQUISITI MORALI DICHIARATI IN DOMANDA** Quando sia stata accertata la compatibilità della nuova apertura e la sua corretta localizzazione, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti morali del richiedente e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, comunica il diniego.
- E) **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA** Al termine della completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell'autorizzazione ovvero alla comunicazione motivata di diniego.

Articolo 15 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.

15.1 In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione del punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

15.2 In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Articolo 16 – Trasferimenti di sede.

16.1 I trasferimenti di sede dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi, sono soggetti a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello e sono consentiti solo nell'ambito della stessa zona, e nel rispetto delle localizzazioni individuate all'articolo 8.

16.2 Per il trasferimento di sede di un punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo non è necessario il rispetto di alcuna distanza.

16.3 Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici esistenti alla data di approvazione del presente Piano può avvenire esclusivamente nell'ambito della zona di appartenenza e può essere realizzato esclusivamente in locali ubicati in una localizzazione ritenuta ottimale.

Articolo 17 – Cambio di titolarità.

17.1 I cambi di titolarità per il passaggio di proprietà o di titolarità per atto tra vivi anche temporaneo, o a causa di morte dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi sono soggetti a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello.

Articolo 18 – Decadenza dell'autorizzazione.

18.1 L'autorizzazione all'esercizio dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi decade e il Responsabile del Servizio procede alla relativa declaratoria se il soggetto titolare:

- a) non inizia l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità,
- b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno,
- c) non risulta più provvisto dei requisiti morali di cui all'articolo 5 del D.L.vo 114/98.